



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

*Osservazioni al documento di consultazione ARERA  
49/2024/R/EEL*

*Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese*

*Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio  
e delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio*

**OSSERVAZIONI CNA**

**8 Marzo 2024**

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti ritenuti di maggiore interesse.

***Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di differenziare territorialmente il prezzo pagato dal cliente finale sulla base del prezzo di aggiudicazione di ciascuna territoriale dopo tre mesi dall'attivazione del servizio? Motivare la risposta. In alternativa, si ritiene preferibile prevedere una gradualità nel passaggio da un prezzo unico a un prezzo differenziato territorialmente (ad esempio prevedendo un periodo temporale, successivo ai primi tre mesi, durante il quale solo una parte – eventualmente crescente – del prezzo viene differenziata territorialmente)? Motivare la risposta.***

***Q2. Si ritiene vi siano altri aspetti relativi alle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese che necessitano di revisione? Motivare la risposta.***

CNA ritiene prematuro procedere alla ridefinizione del Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese al fine di renderlo coerente con la natura di un Servizio di Ultima Istanza. Sebbene tale orientamento fosse stato espresso da ARERA fin dalla prima fase definitoria della regolazione, auspichiamo un'attenta riflessione in merito, considerato che il percorso di superamento delle Tutele di prezzo è ancora in fase operativa di completamento per diverse categorie di utenti finali e pertanto, una eventuale evoluzione delle Tutele Graduali in Servizio di ultima istanza dovrebbe essere realizzata in maniera organica e coordinata.

Inoltre, crediamo utile valutare attentamente anche i dati forniti all'interno del DCO circa l'attuale permanenza delle piccole imprese all'interno del STG: le 94 mila piccole imprese servite in Tutele Graduali al 1° gennaio 2024 rappresentano infatti un dato piuttosto significativo poiché sono poco meno della metà del totale delle piccole imprese - 200 mila – per le quali si è avviato il superamento del Mercato Tutelato a gennaio 2021.

Come più volte indicato dalla stessa ARERA, si tratta di imprese più reattive rispetto ai segnali di prezzo e pertanto le ragioni della loro permanenza nelle Tutele Graduali non va letta solo come incapacità di operare una scelta, ma anche come possibile opzione consapevole rispetto ad esempio a condizioni di prezzo delle Tutele Graduali ritenute vantaggiose.

CNA non è favorevole – così come non lo era nella prima fase definitoria della regolazione in merito – ad una revisione delle condizioni economiche del STG che preveda l'adozione di prezzi territorialmente differenziati. Tale ipotesi implica necessariamente la penalizzazione dei territori che si trovano in maggiori difficoltà economiche, per i quali si formalizzerebbero prezzi della fornitura STG più alti. Va ricordato, tra l'altro, che tali valori fungerebbero da riferimento anche per la formazione dei prezzi di Mercato Libero in quel dato territorio, influenzando l'andamento del mercato.

Ci preme da ultimo osservare che l'eventuale applicazione di prezzi differenziati rischierebbe di aumentare il divario Nord-Sud, contribuendo a ridurre le possibilità di crescita interna dei territori italiani più in ritardo. Elemento che si pone a nostro avviso in netta contraddizione con l'ambizione, più volte espressa da questa Consiliatura ARERA, di voler considerare i servizi regolati come leva per ridurre la distanza tra nord e sud del paese.

***Q5. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?***

***Q6. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?***

Pur comprendendo la necessità di trasferire ai partecipanti alle gare le informazioni preliminari necessarie a colmare le asimmetrie informative, al fine di rendere le loro offerte di gara più efficienti rispetto alle caratteristiche effettive di volumi di energia prelevata e di morosità di ciascun territorio, confermiamo la preoccupazione circa la possibilità che le informazioni messe a disposizione dei partecipanti possano in qualche modo dare adito a comportamenti collusivi ed anti-concorrenziali in fase di formulazione delle offerte di gara.

***Q7. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta***

CNA è favorevole alla configurazione B proposta da ARERA in quanto ritenuta più equilibrata rispetto alla definizione di aree territoriali omogenee dal punto di vista della morosità. Tale elemento è da ritenersi maggiormente rilevante nella definizione dei lotti da mettere a gara, perché salvaguarda da possibili squilibri e sperequazioni territoriali nella fase propositiva dell'offerta.

Un disegno diverso, infatti permetterebbe la facile individuazione di aree territoriali economicamente più appetibili e aree meno appetibili da parte dei partecipanti alle gare, anche nella prospettiva del successivo passaggio degli utenti al mercato libero.

***Q8. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Se no, per quali motivi?***

***Q9. Si condivide l'orientamento di non applicare il limite al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo partecipante? Se no, per quali motivi?***

***Q10. Si condivide l'orientamento di prevedere il medesimo livello di cap al prezzo massimo per l'asta madre e per quella di riparazione? Se no, per quali motivi?***

***Q11. Ci sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento al disegno d'asta? Motivare la risposta.***

La revisione delle procedure di gara per l'assegnazione del STG dovrebbe essere orientata al miglioramento delle procedure per il conseguimento di maggiore efficienza, trasparenza e concorrenza; tuttavia la proposta di ARERA sorprende in quanto orientata a rimuovere tutte le seppur minime tutele fin qui previste a favore del consumatore per garantire lo svolgimento in concorrenza delle aste. Ciò in virtù di un numero di utenti serviti in STG ritenuto tanto ridotto da essere considerato irrilevante per l'equilibrio in concorrenza del mercato.

Posto che, a parere di CNA, il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nell'assegnazione dei servizi pubblici resta un elemento essenziale di garanzia non solo a favore del consumatore, ma per l'affidabilità di tutto il sistema, a prescindere dai numeri, osserviamo che l'opzione proposta da ARERA rischia di andare a supporto di comportamenti fortemente indicativi degli esercenti che partecipano alle aste : in particolare, come evidenziato dal recente

esito delle aste per il STG per i clienti domestici, i fornitori potrebbero partecipare alle aste di assegnazione del STG con l'obiettivo strategico di accaparrarsi quanti più lotti (e clienti) per riuscire successivamente a trasferire quei clienti sulle proprie offerte di Mercato Libero.

Riteniamo quindi che gli elementi di garanzia precedentemente previsti dal regolatore – ossia il *floor* per le offerte e le misure anti-concentrazione - debbano trovare conferma anche nel nuovo assetto, al fine di individuare le offerte vincitrici sulla base di offerte congrue e non basate esclusivamente sul prezzo più basso.

Tale elemento, infatti, sfuma fortemente la caratteristica di temporaneità del STG, poiché gli utenti troveranno vantaggioso restare il più a lungo possibile nelle Tutele Graduali per poterne cogliere a pieno i vantaggi economici rispetto ai prezzi delle offerte di Mercato Libero.

***Q12. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?***

***Q13. Quanti mesi prima della fine del periodo di assegnazione del servizio dovrebbe essere proposta dall'esercente il STG al cliente l'offerta più favorevole? Motivare la risposta.***

Siamo favorevoli alla riduzione del periodo di assegnazione, al fine di fare coincidere la scadenza del secondo periodo di erogazione con il termine del primo periodo di erogazione delle Tutele Graduali per microimprese e utenti domestici (31 marzo 2017).

Ciò a maggior ragione se, come esposto in risposta al Quesito 1, riteniamo auspicabile il rinvio della ridefinizione del Servizio di Tutele Graduali in forma di Servizio di Ultima Istanza al fine di allinearla alle fattispecie riguardanti le altre categorie di utenti.